



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA

DIPARTIMENTO

“SVILUPPO ECONOMICO, LAVORO, FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI”

*PERCORSI SPERIMENTALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
A TITOLARITÀ DELLE AGENZIE FORMATIVE ACCREDITATE DESTINATI AI GIOVANI CHE HANNO
ASSOLTO L’OBBLIGO DI ISTRUZIONE E SONO FUORIUSCITI DAL SISTEMA SCOLASTICO*

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE E LA SELEZIONE DELLE PROPOSTE DI CANDIDATURA

Sommario

1. PREMESSA.....	3
2. QUADRO NORMATIVO E DI RIFERIMENTO.....	3
3. FINALITÀ E OGGETTO DELL'INTERVENTO.....	6
4. CARATTERISTICHE DEL PROGETTO FORMATIVO.....	7
5. CERTIFICAZIONE DEGLI ESITI.....	10
6. REQUISITI DEL PERSONALE.....	10
7. DESTINATARI DEGLI INTERVENTI.....	11
8. SOGGETTI PROPONENTI.....	11
9. MODALITÀ DI CANDIDATURA E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....	12
10. PROCEDURE E CRITERI DI VALUTAZIONE.....	13
11. TEMPI ED ESITI DELLE ISTRUTTORIE.....	15
12. MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEI PERCORSI.....	15
13. RISORSE DISPONIBILI, VINCOLI TERRITORIALI E FINANZIARI.....	16
14. RICONOSCIMENTO DEI COSTI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA SOVVENZIONE.....	16
15. NORME DI GESTIONE, RENDICONTAZIONE E CONTROLLO.....	17
16. OBBLIGHI DEL SOGGETTO ATTUATORE.....	17
17. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.....	18
18. CONDIZIONI DI TUTELA DELLA PRIVACY.....	18
19. INFORMAZIONI SULL'AVVISO.....	18
20. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA.....	18
21. INDICAZIONE DEL FORO COMPETENTE.....	18
22. DISPOSIZIONI FINALI.....	18

1. PREMESSA

I percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di durata triennale per l'acquisizione di una Qualifica professionale sono stati avviati in Regione Calabria a partire dall'anno scolastico e formativo 2010/2011 a seguito dell'emanazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 529 del 20 luglio 2010 in cui sono state definite prime indicazioni per l'avvio dei percorsi.

Successivamente, a partire dall'anno scolastico e formativo 2014/2015, sono stati avviati negli enti di formazione accreditati i primi percorsi di quarto anno finalizzati al rilascio del Diploma professionale.

L'offerta formativa del canale dell'Istruzione e della Formazione Professionale realizzata sul territorio della Regione è stata caratterizzata in questi anni da una drastica diminuzione del numero di iscritti, passati da circa 11.800 allievi nell'a.s.f. 2012/2013 a circa 5.500 nell'a.s.f. 2013/2014¹, a causa molto probabilmente di una programmazione discontinua, soprattutto per quanto concerne i percorsi erogati negli enti di formazione professionale. Inoltre, l'offerta formativa si è concentrata su un numero limitato di qualifiche, tra cui l'Operatore della ristorazione e l'Operatore del benessere.

La Regione Calabria, attraverso il presente avviso, intende avviare un'azione sperimentale per favorire la partecipazione ai percorsi del canale leFP di giovani che, in assenza di un'offerta adeguata sul territorio, hanno scelto di abbandonare gli studi, dopo aver assolto l'obbligo di istruzione. Il presente Avviso intende pertanto promuovere sul territorio regionale percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di durata biennale destinati ai giovani che hanno assolto l'obbligo di istruzione (ovvero, hanno frequentato per 10 anni i percorsi delle istituzioni scolastiche) e sono fuoriusciti dal sistema scolastico.

L'intento è quello di garantire l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione professionale, ai giovani che non hanno ancora compiuto i 18 anni di età, attraverso l'ingresso in un percorso volto all'acquisizione di una qualifica professionale spendibile nel mercato del lavoro regionale. L'obiettivo è altresì quello di promuovere un'azione che favorisca il contrasto al fenomeno della dispersione scolastica, che in Calabria si attesta intorno al 17%.

Al fine di garantire la spendibilità delle qualifiche nel mercato del lavoro calabrese e, pertanto, incrementare il numero dei giovani che trovano facilmente un'occupazione in esito ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, la Regione ha scelto di incentrare l'offerta su un numero di Figure professionali che, per le caratteristiche del contesto economico-produttivo regionale, nonché sulla base delle scelte strategiche, delineate anche nella nuova programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali, risultano maggiormente spendibili nel mercato del lavoro. In particolare, per favorire la competitività e lo sviluppo del territorio, la Regione ha scelto di puntare sullo sviluppo del settore turistico, sulla valorizzazione dei beni culturali, sul potenziamento delle realtà portuali regionali, sulla crescita del settore agroalimentare, etc.

Le scelte adottate dell'Amministrazione sono state inoltre il frutto di una fase di concertazione con gli *stakeholders* del territorio; infatti, nei mesi scorsi, è stato avviato un confronto con gli operatori della formazione professionale, le imprese e le associazioni di categoria, volto ad individuare i fabbisogni di professionalità espressi dalle imprese calabresi. A tal fine, sono stati organizzati specifici incontri territoriali che hanno interessato tutte le province calabresi.

2. QUADRO NORMATIVO E DI RIFERIMENTO

Il presente Avviso pubblico intende perseguire la realizzazione di quanto previsto in materia di istruzione e formazione professionale dalle seguenti norme legislative e regolamentari e dagli accordi raggiunti in seno alla Conferenza Unificata Stato-Regioni:

¹ Cfr. Rapporto sul Sistema leFP, ISFOL, 2015

NORMATIVA NAZIONALE

- gli articoli 117 e 118 della Costituzione che assegnano alle Regioni competenze esclusive in materia di Istruzione e Formazione Professionale e concorrenti in materia di Istruzione;
- la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 “Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione”;
- la Legge 4 gennaio 1990 n. 1 “Disciplina dell’attività di estetica” e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge 28 marzo 2003 n. 53 (delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale) e successivi provvedimenti di attuazione;
- la Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), ed in particolare l’articolo 1, comma 622, così come modificato dall’articolo 4 bis, della legge 6 agosto 2008 n. 133, che stabilisce che l’obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III, del decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226;
- la Legge 28 giugno 2012, n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
- il Decreto Legislativo 15 aprile 2005 n. 76: “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, ai sensi dell’art. 2, comma 1 lett. c) della Legge 28 marzo 2003 n. 53”;
- il Decreto Legislativo 15 aprile 2005 n. 77: “Definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola-lavoro, a norma dell’articolo 4 della legge 28 marzo 2003 n. 53”;
- il Decreto Legislativo 17 ottobre 2005 n. 226: “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53”;
- il Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”;
- il Decreto Ministeriale 21 marzo 1994, n. 352 “Regolamento recante i contenuti tecnico culturali dei programmi, dei corsi e delle prove di esame al fine del conseguimento della qualifica professionale di estetista”;
- il Decreto Ministeriale 22 agosto 2007 n. 139 (regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione ai sensi dell’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006 n. 296);
- il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 29 novembre 2007, nel quale vengono definiti i criteri generali a cui devono rispondere le strutture formative per l’accreditamento regionale per l’obbligo d’istruzione;
- l’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 14 febbraio 2008 con cui sono state approvate le Linee guida per le agenzie formative accreditate ai sensi del D.M. (MPI/MLPS) del 29 novembre 2007;
- l’Accordo tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell’articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2006, n. 226, recepito con D.M. 15 giugno 2010;
- l’Accordo del 27 luglio 2011 tra il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione

professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recepito con D.M. 11 novembre 2011;

- l'Accordo del 27 luglio 2011 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane riguardante la definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- l'Accordo Stato-Regioni del 19 gennaio 2012 riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011, recepito con D.M. 23 aprile 2012;
- l'Accordo Stato-Regioni del 20 febbraio 2014 in tema di esami a conclusione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale.

NORMATIVA REGIONALE

- la Legge Regionale n. 18 del 19 aprile 1985 e successive modificazioni e integrazioni, relativa all'Ordinamento della formazione professionale in Calabria;
- la Legge Regionale n. 5 del 19 marzo 1999 "Disciplina della qualificazione professionale dell'attività di estetista nella Regione Calabria in attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1";
- la Legge Regionale n. 53 del 18 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni, recante la disciplina del Sistema Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale;
- la Deliberazione della Giunta Regionale della Calabria n. 529 del 22 luglio 2010 ad oggetto "Attivazione dei percorsi triennali di istruzione e formazione in osservanza dell'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 29 aprile 2010. Adozione macrotipologia organizzativa in relazione alla fase transitoria disciplinata all'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo n. 226/05";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 872 del 29 dicembre 2010 recante il nuovo Regolamento per l'accreditamento degli organismi di formazione ed orientamento professionale della Regione Calabria;
- la Deliberazione di Giunta Regionale della Calabria n. 67 del 28 febbraio 2011 avente ad oggetto "Linee Guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 467 del 12 novembre 2015 recante "Piano di Azione e Coesione. Rimodulazione del piano finanziario e approvazione schede degli interventi";

NORMATIVA COMUNITARIA

- la decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio 15 dicembre 2004 relativa al Quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass);
- la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente (2006/962/CE);
- La Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro Europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF);
- la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET);
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (UE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il Reg. (UE) n. 1081/2006 del Consiglio.

3. FINALITÀ E OGGETTO DELL'INTERVENTO

La Regione Calabria emana il presente Avviso pubblico per la realizzazione di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, da realizzarsi negli enti di formazione accreditati dalla Regione Calabria per la Macro-tipologia "Obbligo Formativo/Obbligo di istruzione e Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale", finalizzati a garantire ai giovani l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione professionale attraverso il conseguimento di una qualifica professionale di livello III EQF, in coerenza con le Figure professionali di cui all'Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011 e all'Accordo Stato-Regioni del 19 gennaio 2012.

I percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al presente Avviso pubblico sono rivolti in particolare ai giovani che hanno assolto l'obbligo di istruzione, o ne sono prosciolti, e sono fuoriusciti dal sistema scolastico prima di aver acquisito una qualifica triennale o il Diploma di scuola secondaria di secondo grado.

In particolare, in coerenza con la strategia adottata dalla Regione Calabria di cui alla premessa del presente Avviso, saranno finanziati percorsi formativi relativi alle qualifiche del Repertorio IeFP riportate nella tabella 1.

Al fine di garantire una adeguata offerta formativa sul territorio regionale, è individuato un numero massimo di progetti da finanziare per Provincia – per come meglio specificato al successivo art. 13 – e, nell'ambito di tale numero, una percentuale massima di percorsi riferiti a qualifiche afferenti ad una stessa area professionale, per come riportato nella colonna n. 3 della medesima tabella 1.

Tabella 1 - Qualifiche professionali del Repertorio IeFP per Area professionale

Area Professionale	Qualifica IeFP	% percorsi per Area Prof.le finanziabili per Prov.
AGROALIMENTARE Agricoltura, silvicoltura e pesca Produzioni alimentari	1. Operatore agricolo <i>Allevamenti animali</i> <i>Coltivazioni arboree, erbacee ed ortofloricole</i> <i>Silvicoltura e salvaguardia dell'ambiente</i> 2. Operatore della trasformazione agroalimentare	15
MECCANICA, IMPIANTI E COSTRUZIONI Meccanica; produzione manutenzione di macchine; Impiantistica Edilizia Servizi di public utilities	3. Operatore edile	10
CULTURA, INFORMAZIONE E TECNOLOGIE INFORMATICHE Stampa ed editoria Servizi di informatica Servizi di telecomunicazione e poste Servizi culturali e di spettacolo	4. Operatore grafico <i>Stampa e allestimento</i> <i>Multimedia</i>	10
SERVIZI COMMERCIALI Servizi di distribuzione commerciale Trasporti e logistica Servizi finanziari e assicurativi Area comune: servizi alle imprese	5. Operatore amministrativo-segretariale 6. Operatore ai servizi di vendita 7. Operatore dei sistemi e dei servizi logistici	15
TURISMO E SPORT Servizi turistici Servizi attività ricreative e sportive	8. Operatore ai servizi di promozione ed accoglienza <i>Strutture ricettive</i> <i>Servizi del turismo</i>	30

Area Professionale	Qualifica IeFP	% percorsi per Area Prof.le finanziabili per Prov.
	9. Operatore della ristorazione <i>Preparazione pasti</i> <i>Servizi sala e bar</i>	
SERVIZI ALLA PERSONA Servizi socio-sanitari Servizi di educazione e formazione Servizi alla persona	10. Operatore del benessere <i>Estetica</i>	20

La Regione Calabria si propone attraverso il presente avviso di:

- sostenere l'innalzamento generalizzato dei livelli di istruzione dei giovani e favorire il successo scolastico e formativo attivando azioni anche parallele e complementari all'offerta di istruzione, volte a prevenire e contrastare l'abbandono scolastico;
- la pari dignità fra le discipline e attività attinenti la formazione generale e culturale e le discipline professionalizzanti;
- realizzare misure di accompagnamento per sostenere il passaggio tra il sistema di istruzione e quello della formazione professionale e viceversa, anche attraverso procedure di riconoscimento dei crediti acquisiti, ai fini del raggiungimento di più alti livelli di istruzione e formazione;
- favorire l'attivazione di esperienze professionalizzanti finalizzate a favorire la transizione e l'inserimento nel mondo del lavoro;
- far conseguire una qualifica triennale.

I percorsi formativi dovranno avere le seguenti caratteristiche generali:

- prevedere una durata biennale in funzione del riconoscimento crediti degli allievi in dispersione scolastica;
- garantire l'acquisizione dei saperi e delle competenze di base, così come descritti nell'allegato 4 dell'Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011;
- garantire l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali, così come definite nel Repertorio nazionale dell'Offerta di Istruzione e Formazione Professionale di cui all'allegato 2 dell'Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011 e nell'allegato 3 (competenze tecnico-professionali comuni a tutti i percorsi) all'Accordo Stato-Regioni del 29 aprile 2010, integrato e ampliato dall'Accordo Stato-Regioni del 19 gennaio 2012;
- prevedere misure di accompagnamento per il riallineamento ed integrazioni delle competenze, per permettere il passaggio dei giovani tra i sistemi dell'istruzione e della formazione professionale.

4. CARATTERISTICHE DEL PROGETTO FORMATIVO

I percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al Capo III del Decreto Legislativo 226/2005 devono rispettare i Livelli Essenziali delle Prestazioni in esso stabiliti e richiamati negli Accordi Stato-Regioni e Province Autonome del 29 aprile 2010, del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012.

I progetti formativi dovranno:

- essere attuati da soggetti accreditati per la Macro-tipologia "Obbligo formativo/Obbligo di istruzione e percorsi di Istruzione e Formazione Professionale" ai sensi della normativa regionale vigente;
- avere svolgimento diurno;
- avere data certa per l'inizio e la fine delle attività;

- riguardare una classe di 15 allievi;
- prendere a riferimento una delle Figure Professionali del Repertorio nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale (e relativo indirizzo, se presente) indicate nella tabella di cui al par. 3 del presente Avviso;
- prevedere il riconoscimento dei crediti formativi in ingresso, valorizzando l'esperienza acquisita dagli allievi nei percorsi dell'istruzione e della formazione professionale;
- prevedere un'articolazione della struttura dei percorsi in Unità Formative (UF). Per ciascuna UF dovranno essere specificate le competenze di base, tecnico professionali specifiche e/o comuni che dovranno essere acquisite in esito alla stessa, nonché la durata, gli obiettivi formativi, le metodologie didattiche utilizzate;
- prevedere attività di stage;
- prevedere verifiche degli apprendimenti intermedie in esito a ciascuna Unità Formativa;
- verificare l'effettivo possesso delle competenze, comprese le competenze riconosciute come crediti in ingresso, attraverso l'esame finale di qualifica.

Il progetto formativo deve, inoltre, garantire:

- la personalizzazione del percorso, per fornire allo studente, attraverso l'esperienza reale e la riflessione sull'operare responsabile e produttivo, gli strumenti culturali e le competenze professionali per l'inserimento attivo nella società, nel mondo del lavoro e nelle professioni;
- favorire un adeguato inserimento di giovani in situazioni di disabilità prevedendo, qualora necessario, un percorso formativo personalizzato.

Nel formulario di progetto dovranno essere inoltre fornite informazioni di dettaglio relativamente a:

- il contesto territoriale di riferimento;
- la motivazione della proposta in relazione al fabbisogno occupazionale e formativo del contesto socio-economico e territoriale di riferimento;
- l'indicazione delle sedi di svolgimento delle attività didattiche, laboratoriali e di stage;
- la descrizione delle attrezzature e dei laboratori a disposizione in riferimento al numero degli allievi e alla qualifica professionale proposta;
- la descrizione del corpo docente, composto anche da esperti provenienti dal mondo della produzione, delle professioni e del lavoro, in possesso di una specifica esperienza professionale nel settore, di tutor e di eventuali altre figure coinvolte nei diversi moduli formativi con l'indicazione delle competenze possedute. Il personale impiegato in attività di docenza deve possedere i requisiti di cui all'art. 19 del D. Lgs. 226/2005²;
- l'indicazione delle misure di accompagnamento offerte agli allievi dei corsi a supporto della frequenza per eventuali debiti formativi riscontrati sia in accesso che in itinere, al fine del riconoscimento dei crediti e il conseguimento delle attestazioni intermedie e certificazioni finali, nonché a supporto dell'inserimento professionale (tutoring, orientamento, ecc.);
- la descrizione delle modalità di svolgimento dello stage, obbligatorio per gli allievi;
- la previsione e la descrizione dettagliata delle modalità di riconoscimento dei crediti formativi in ingresso al percorso;
- la previsione e la descrizione dettagliata delle modalità di monitoraggio del progetto stesso e la valutazione dei risultati.

L'attività di stage formativo deve rispondere a standard di qualità ed avere valenza:

- didattica, che risponda efficacemente alla necessità di completare gli obiettivi formativi previsti dal percorso;

² “Le Regioni assicurano, quali livelli essenziali dei requisiti dei docenti, che le attività educative e formative siano affidate a personale docente in possesso di abilitazione all'insegnamento e ad esperti in possesso di documentata esperienza maturata per almeno cinque anni nel settore professionale di riferimento”.

- di orientamento attivo, per facilitare le scelte professionali mediante l'esperienza diretta in un contesto produttivo;
- di comprensione dell'organizzazione aziendale e del lavoro;
- di opportunità di accompagnamento all'inserimento lavorativo;
- formativa, in grado di ampliare il patrimonio di proprie competenze;
- valutativa, in quanto rilascia crediti.

Il percorso formativo avrà una **durata di 2.000 ore** da svilupparsi nell'arco di un biennio e sarà articolato secondo la seguente ripartizione:

- a) 35% di attività di lezioni teoriche in aula, di cui:
 - 50% propedeutiche al percorso professionalizzante;
 - 50% propedeutiche all'acquisizione/recupero delle competenze di base;
- b) 30% di attività in laboratorio coerenti con la Figura professionale di riferimento;
- c) 35% di stage formativo in impresa.

Le ore previste per l'acquisizione delle competenze di base devono essere dedicate anche alla realizzazione di percorsi di recupero di tali competenze per i soggetti che abbiano conseguito una certificazione parziale delle competenze di base ai sensi del Decreto Ministeriale n. 139/2007 e che siano fuoriusciti dal sistema scolastico dopo almeno 10 anni.

In base al livello ed al grado di completezza della certificazione delle competenze di base posseduta in esito al percorso effettuato dagli allievi nell'istruzione, a questi possono essere riconosciuti crediti formativi in ingresso, con conseguente riduzione del monte ore di frequenza al percorso.

Nella progettazione dello stage dovranno essere ben definiti, attraverso una convenzione tra le parti, ovvero l'Agenzia Formativa e le aziende coinvolte, gli obiettivi, i ruoli e le funzioni assegnate ai soggetti partecipanti. La disponibilità da parte delle istituzioni e organismi interessati ad ospitare gli allievi del percorso formativo deve essere formalizzata da un accordo scritto tra le parti.

Indicazioni per la progettazione dei percorsi formativi riferiti alla Figura professionale di Operatore del benessere – indirizzo estetica

Gli enti di formazione, nel progettare il percorso formativo per l'acquisizione della qualifica di Operatore del benessere – indirizzo estetica, devono attenersi a quanto previsto dalle normative nazionali e regionali che disciplinano l'attività di estetica (Legge 4 gennaio 1990, n. 1, D.M. 21 marzo 1994, n. 352, Legge regionale 19 marzo 1999, n. 5), al fine del rilascio di un'attestazione valevole ai sensi delle norme succitate.

I percorsi formativi dovranno pertanto essere progettati tenendo in considerazione da un lato le competenze tecnico-professionali, di base e comuni dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale e dall'altro i contenuti formativi di cui alle norme nazionali e regionali.

La qualifica professionale di Operatore del benessere – indirizzo estetica è valida ai fini dell'accesso ai percorsi di specializzazione per l'esercizio in forma autonoma dell'attività di estetica.

Al fine di soddisfare la crescente domanda di operatori con competenze specifiche nel campo dei trattamenti estetici termali, i percorsi formativi riferiti alla Figura professionale di Operatore del benessere – indirizzo estetica dovranno fornire agli allievi anche adeguate conoscenze e competenze in materia di estetica termale.

Non saranno ritenuti ammissibili, e quindi approvati, progetti formativi che non rispondano ai requisiti riportati nel presente paragrafo.

5. CERTIFICAZIONE DEGLI ESITI

I percorsi formativi si concludono con il rilascio di una delle seguenti attestazioni, nel rispetto della normativa vigente sotto indicata e comunque nelle more dell'approvazione di apposito provvedimento regionale in materia:

- **Attestato di qualifica professionale**
- **Attestato di competenze**, in cui sono riportati i risultati di apprendimento raggiunti in termini di competenze e/o loro elementi (abilità/conoscenze) dal singolo allievo, utile al fine del riconoscimento di crediti in ingresso ad altri percorsi.

L'Attestato di qualifica, redatto secondo il modello di cui all'allegato 5 dell'Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011, è rilasciato al superamento dell'esame finale, svolto nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 17, con particolare riferimento al comma 2, e all'art. 20 del Capo III del D. Lgs. n. 226/2005 e in recepimento dell'Accordo fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in tema di esami a conclusione dei percorsi di istruzione e formazione professionale approvato dalla Conferenza delle Regioni il 20 febbraio 2014.

L'ammissione agli esami finali per il conseguimento dell'Attestato di qualifica professionale è subordinata alla frequenza da parte del singolo allievo di almeno tre quarti del monte ore previsto per le singole annualità (75%). L'ammissione è assoggettata inoltre al raggiungimento degli esiti di apprendimento, di cui agli standard formativi dei percorsi leFP, sulla base delle valutazioni intermedie degli apprendimenti e del comportamento, da parte dei docenti/esperti.

In caso di interruzioni del percorso o di non superamento dell'esame finale, ogni allievo ha diritto ad una certificazione delle competenze acquisite. In questo caso dovrà essere rilasciato un Attestato di competenze redatto in conformità al modello di cui all'allegato 7 dell'Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011, spendibile per il riconoscimento dei crediti in ingresso nel passaggio ad altro percorso del canale dell'istruzione o della formazione professionale, comprovante le competenze acquisite in riferimento al profilo formativo e professionale del percorso di riferimento ed al raggiungimento degli standard formativi minimi, relativi alle competenze di base ed alle competenze tecnico-professionali specifiche e comuni.

La qualifica conseguita a conclusione del percorso di Istruzione e Formazione Professionale può essere registrata sul "Libretto formativo del cittadino/Fascicolo elettronico del lavoratore", in modo da documentare e mettere in trasparenza le risorse acquisite dall'allievo.

6. REQUISITI DEL PERSONALE

Il personale impegnato nella realizzazione del progetto dovrà rispondere ai requisiti di cui al Regolamento regionale per l'accreditamento degli enti di formazione professionale (DGR 872/2010), nonché ai requisiti aggiuntivi previsti nelle "Linee Guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale" approvate con la Deliberazione della Giunta Regionale della Calabria n. 67 del 28 febbraio 2011.

I soggetti proponenti devono, altresì, prevedere, conformemente a quanto stabilito all'art. 19 del Decreto Legislativo n. 226/2005, che l'attività didattica sia svolta da:

- personale docente in possesso dell'abilitazione all'insegnamento;
- esperti in possesso di documentata esperienza maturata per almeno cinque anni nel settore professionale di riferimento.

Le figure professionali impegnate nelle attività caratteristiche del progetto (es. docenti, tutor d'aula, coordinatore didattico) possono essere sostituite con altre, purché quest'ultime abbiano gli stessi requisiti e competenze. In tal caso, il soggetto attuatore dovrà inoltrare specifica richiesta al Settore competente presentando il Curriculum vitae della nuova risorsa professionale.

Si fa presente che il ruolo del docente è assolutamente incompatibile con la funzione di tutor d'aula nel medesimo intervento formativo. Il tutor d'aula, infatti, ha tra le sue funzioni fondamentali (oltre a quelle propriamente organizzative) il compito di fornire un supporto consulenziale a quanti si apprestano a partecipare ad un percorso di apprendimento, facilitando l'acquisizione e lo sviluppo di nuove conoscenze, abilità e sensibilità proprie del contesto di apprendimento. Il tutor non interviene sui contenuti dell'intervento, ma sul processo psico-sociale dello stesso, sotto il profilo cognitivo, emotivo, affettivo, relazionale e sociale. È, quindi, importante che tale ruolo sia rivestito da persona diversa dal docente a fronte della propria specifica valenza in campo formativo/educativo.

7. DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

Gli interventi di cui al presente Avviso pubblico sono rivolti ai giovani che non abbiano ancora compiuto 18 anni alla data di avvio del percorso e che abbiano assolto l'obbligo di istruzione e siano fuoriusciti dal sistema scolastico dopo una permanenza per almeno 10 anni nello stesso.

8. SOGGETTI PROPONENTI

I progetti possono essere presentati ed attuati da un singolo soggetto oppure da un Raggruppamento temporaneo (ATI/ATS), costituito - ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 163/2006 e relativo Regolamento di attuazione - o da costituire a finanziamento approvato; in quest'ultimo caso i soggetti attuatori devono dichiarare l'intenzione di costituire il Raggruppamento temporaneo ed indicare il soggetto capofila sin dal momento della presentazione del progetto.

Il soggetto capofila individuato sarà l'unico referente nei confronti della Regione per tutti gli aspetti di natura tecnica e amministrativa connessi all'attuazione del progetto.

Possono presentare domanda di candidatura, in forma singola o associata, e relativamente ad una sola Provincia, le Agenzie formative accreditate per la Macro-tipologia "Obbligo Formativo / Obbligo di Istruzione e percorsi di Istruzione e Formazione Professionale", ai sensi della normativa regionale in materia di accreditamento.

I soggetti attuatori dovranno, altresì:

- essere in regola con i requisiti aggiuntivi previsti dalle *Linee Guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale* adottate dalla Regione Calabria con Delibera della Giunta Regionale n. 67 del 28 febbraio 2011;
- non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente, ovvero di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e che tali circostanze non si sono verificate nell'ultimo quinquennio;
- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente;
- essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse e con i conseguenti adempimenti, secondo la legislazione vigente;
- essere in regola con le norme che disciplinano l'inserimento dei disabili (Legge 68/1999 e s.m.i.).

Inoltre, in capo al Rappresentante legale del soggetto attuatore non devono sussistere condanne, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che determina l'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, nonché avere procedimenti in corso ai sensi dell'art. 416/bis del codice penale.

L'affidamento della realizzazione delle attività e la conseguente concessione delle risorse finanziarie potranno riguardare unicamente Agenzie Formative che, al momento della stipula della Convenzione con l'Amministrazione regionale, mantengano i requisiti per l'accreditamento, ai sensi delle vigenti disposizioni, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

9. MODALITÀ DI CANDIDATURA E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di candidatura dovranno pervenire secondo le modalità sotto indicate a partire dal giorno di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria (BURC) ed entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURC.

Ciascun soggetto proponente è tenuto a inoltrare una domanda di candidatura per ogni proposta progettuale che intende presentare.

Per la presentazione della candidatura si richiede la seguente documentazione:

- domanda di candidatura (ALLEGATO 1), debitamente compilata, siglata in ogni pagina e sottoscritta con firma leggibile dal Legale rappresentante del soggetto attuatore e/o del capofila del Raggruppamento temporaneo. Nel caso di costituenda ATI/ATS, la domanda dovrà essere sottoscritta dai Legali rappresentanti di tutti i soggetti;
- formulario di progetto debitamente compilato (ALLEGATO 2), rilegato con pagine numerate progressivamente, sottoscritto dal Legale rappresentante dell'Agenzia formativa e/o dal capofila del Raggruppamento temporaneo. Nel caso di costituenda ATI/ATS, il formulario dovrà essere sottoscritto dai Legali rappresentanti di tutti i soggetti;
- curriculum vitae delle figure professionali impiegate nelle attività di progetto;
- atto costitutivo del Raggruppamento temporaneo, se già costituito, o dichiarazione di intenti (ALLEGATO 3) da cui risulti l'impegno alla costituzione, in caso di approvazione del progetto, del Raggruppamento temporaneo;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di affidabilità giuridico-economico-finanziaria resa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 dal Legale rappresentante del soggetto attuatore e, nel caso di Raggruppamento temporaneo, da tutti i Legali rappresentanti dei soggetti afferenti all'ATI/ATS (ALLEGATO 4);
- lettera/e di impegno sottoscritta/e con le realtà economiche e produttive territoriali e/o le parti sociali per la realizzazione delle attività di stage;
- copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità, chiara e leggibile, dei soggetti firmatari.

La proposta di candidatura dovrà essere presentata secondo le seguenti modalità:

1. essere trasmessa in busta chiusa mediante Raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo:

Regione Calabria
Dipartimento Sviluppo economico, Lavoro, Formazione e Politiche sociali
Settore Formazione Professionale
Cittadella Regionale – Viale Europa
88100 CATANZARO
2. consegnata a mano, in busta chiusa, all'ufficio protocollo del Dipartimento Sviluppo economico, Lavoro, Formazione e Politiche sociali, presso l'indirizzo di cui sopra;
3. trasmessa per via telematica al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): avviso.sperimentale.IEFP@pec.regione.calabria.it. In tal caso, tutta la documentazione dovrà prima essere sottoscritta, scansionata e solo successivamente trasmessa.

Nel caso di invio postale o consegna a mano, tutta la documentazione dovrà essere trasmessa anche su supporto informatico (CD-ROM).

Sulla busta, nel caso di consegna a mano o invio tramite Raccomandata, o nell'oggetto dalla PEC, nel caso di invio telematico, dovrà essere riportata la dicitura **“Avviso pubblico per la realizzazione dei percorsi biennali di Istruzione e Formazione Professionale a titolarità di Agenzia Formativa Accreditata”**.

L'Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda la dispersione di comunicazioni correlata ad inadempienze del soggetto proponente né per eventuali disguidi né per fatti dovuti a caso fortuito o forza maggiore.

10. PROCEDURE E CRITERI DI VALUTAZIONE

La verifica di ammissibilità viene eseguita a cura del competente Settore Formazione Professionale.

Le candidature saranno ritenute ammissibili se:

- pervenute nel rispetto delle modalità e dei termini di presentazione delle domande (art. 9);
- presentate da soggetto ammissibile (art. 8);
- compilate sull'apposito formulario (all. 2);
- riguardanti un percorso per l'acquisizione di una delle qualifiche di cui all'art. 3;
- complete delle documentazioni, dichiarazioni e delle informazioni richieste.

I progetti che avranno superato la fase di ammissibilità verranno ammessi alla valutazione di merito che verrà effettuata da un Nucleo di valutazione nominato con Decreto del Dirigente competente.

La valutazione di merito si concretizzerà nella attribuzione di un punteggio - **max 100 punti** -derivante da:

Area di valutazione	Criterio	Punteggio massimo per criterio	Punteggio massimo
1. Qualità e coerenza del progetto	a) Articolazione del percorso formativo:	20	70
	<i>a.1 - rispondenza dei contenuti formativi rispetto alla qualifica professionale;</i>	5	
	<i>a.2 - adeguatezza e coerenza delle prove di verifica intermedie e finale per la valutazione delle competenze, conoscenze e abilità;</i>	5	
	<i>a.3 - metodologia didattica utilizzata per il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento;</i>	5	
	<i>a.4 - modalità organizzativa delle attività di stage</i>	5	
	b) Adeguatezza e qualità delle risorse umane messe a disposizione per la realizzazione del progetto:	24	
	<i>b.1 – docenti, tutor d'aula e coordinatore didattico</i>	16	
	<i>b.2 – altro personale impiegato per la realizzazione delle azioni progettuali (coordinamento di progetto, progettazione, rendicontazione, etc.)</i>	8	
	c) Adeguatezza dei materiali didattici e delle risorse strumentali messe a disposizione per la realizzazione del	10	

Area di valutazione	Criterio	Punteggio massimo per criterio	Punteggio massimo
	percorso formativo: - per le attività d'aula - per le attività di laboratorio		
	d) Adeguatezza e grado di efficacia delle misure di accompagnamento previste, con particolare riferimento al supporto per l'inserimento lavorativo	8	
	e) Adeguatezza e qualità degli elementi non formativi del progetto, quali: - analisi dei fabbisogni professionali del territorio - attività di accoglienza - modalità di selezione dei destinatari - modalità di riconoscimento crediti in ingresso - pubblicità dell'intervento - monitoraggio e valutazione dell'intervento	8	
2. Soggetti coinvolti nell'attuazione del progetto	a) Modalità organizzative per l'attuazione del progetto e eventuale modalità di ripartizione delle attività tra il soggetto attuatore e i partner in relazione alle finalità del progetto e alle esperienze e competenze apportate da ognuno	10	20
	b) Qualità del partenariato e/o della rete di relazioni	10	
3. Sostenibilità del progetto	a) Coerenza della scheda finanziaria rispetto ai contenuti del progetto (personale impiegato, attività che si intende realizzare, attrezzature e materiale didattico messo a disposizione degli allievi, etc.)	10	10

Non saranno ritenuti ammissibili a finanziamento i progetti a cui risulterà attribuito un punteggio complessivo al di sotto della "soglia" minima, che si stabilisce pari al 60% del punteggio massimo attribuibile.

L'Amministrazione stilerà una graduatoria per Provincia con l'indicazione dei percorsi approvati.

Al fine di garantire una adeguata offerta formativa sul territorio regionale, è individuato un numero massimo di progetti da finanziare per Provincia – per come meglio specificato al successivo art. 13 – e, nell'ambito di tale numero, una percentuale massima di percorsi riferiti a qualifiche afferenti ad una stessa area professionale, per come riportato nella Tabella 1.

L'Amministrazione si riserva comunque di finanziare un numero maggiore di percorsi per Provincia qualora vi sia una disponibilità di risorse economiche e si rilevi una richiesta da parte dell'utenza.

L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà, prima della formazione delle graduatorie, di procedere alla rimodulazione dei costi dei singoli progetti, sulla base dell'analisi del piano finanziario effettuata dal nucleo di valutazione.

11. TEMPI ED ESITI DELLE ISTRUTTORIE

Sulla base della valutazione effettuata, il Dirigente del Settore Formazione Professionale, con proprio decreto, approverà la graduatoria indicando i progetti ammessi a finanziamento per singola Provincia, fino alla concorrenza delle risorse disponibili.

Le graduatorie dei progetti approvati saranno comunicate attraverso il sito istituzionale www.regione.calabria.it e pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

La pubblicazione delle graduatorie sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria costituisce, a tutti i fini ed effetti di legge, notifica agli interessati.

12. MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEI PERCORSI

Per la realizzazione dei percorsi formativi si procederà alla stipula di apposita Convenzione tra la Regione Calabria ed il soggetto attuatore. La Convenzione sarà stipulata entro 30 giorni dalla data di emanazione del Decreto Dirigenziale che approva la graduatoria dei progetti finanziati sul presente Avviso pubblico.

Il Settore Formazione Professionale richiederà ai soggetti attuatori, secondo quanto stabilito dalla graduatoria approvata, la presentazione dell'elenco degli allievi partecipanti ad ogni singolo percorso assegnato.

Il soggetto attuatore, almeno 5 giorni prima dell'avvio dell'attività, sarà tenuto a inoltrare all'Amministrazione regionale debita richiesta di avvio delle attività e, contestualmente, presentare l'elenco del personale insegnante utilizzato, con relativo impegno didattico, e i registri di presenza, per la loro preventiva vidimazione

Il numero di allievi per ciascun corso non dovrà essere inferiore a 8 (otto) e superiore a 15 (quindici). Al fine di venire incontro a domande di partecipazione ai percorsi eccedenti il numero massimo di 15 allievi per classe, potrà essere autorizzato, su specifica richiesta motivata del soggetto attuatore e previa verifica delle condizioni di fattibilità, l'elevazione del numero massimo di allievi fino alla misura del 40%. L'incremento del numero di partecipanti al percorso non comporterà in nessun caso un aumento del finanziamento massimo concesso, tendendo conto di quanto previsto dalla vigente regolamento regionale sull'accreditamento.

È fatto obbligo, in relazione a quanto sopra, al soggetto attuatore di segnalare con urgenza eventuali casi di interventi avviati in cui, decorsi 20 giorni di lezione, il numero effettivo di frequentanti sia inferiore al minimo previsto per l'avvio.

Nel rispetto del numero massimo previsto, saranno possibili ingressi in tutti i percorsi di nuovi allievi, previa verifica delle capacità, conoscenze, abilità e competenze, a seguito della quale il soggetto attuatore potrà riconoscere i crediti formativi per l'inserimento dell'allievo in questione nel percorso formativo prescelto. In ogni caso, l'inserimento di nuovi allievi potrà avvenire purché non sia stato svolto più del 10% del monte ore totale di attività formativa (stage compreso).

Relativamente alle attività di stage, il soggetto attuatore è tenuto ad inviare all'Amministrazione, prima dell'avvio delle stesse, una scheda individuale per allievo con la descrizione puntuale dei contenuti, tempi e modalità di realizzazione.

Le prove di esame, sono svolte, di norma, durante l'ultima settimana del corso di formazione e non rientrano nel monte ore complessivo del percorso.

La richiesta di costituzione della Commissione d'esame deve essere avanzata al competente ufficio regionale almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell'esame.

13. RISORSE DISPONIBILI, VINCOLI TERRITORIALI E FINANZIARI

Per il finanziamento dei percorsi formativi di cui al presente Avviso sono disponibili risorse pari ad euro 10.805.455,54 a valere sul Piano di Azione e Coesione – Pilastro Salvaguardia - Scheda n. 1.5 - Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui alla DGR n. 467 del 12 novembre 2015 e s.m.i.

Al fine di garantire un'adeguata offerta formativa sul territorio regionale, è individuato un numero massimo di progetti da finanziare per Provincia, definito sulla base delle risorse disponibili e in relazione alla popolazione residente, per come riportato nella tabella sottostante:

Provincia	Numero percorsi
Catanzaro	9
Cosenza	18
Crotone	5
Reggio Calabria	14
Vibo Valentia	4

Il principio dell'economicità dell'azione amministrativa, stabilito dalla Legge 241/1990, richiede di perseguire gli obiettivi stabiliti dalla legge con il minore dispendio possibile di risorse pubbliche. Pertanto, il corso ed il relativo finanziamento sarà revocato nel caso in cui, alla data di inizio dell'attività formativa, non sarà stato raggiunto il numero minimo di 8 allievi.

La sovvenzione massima richiedibile per un singolo progetto non potrà superare il **valore massimo di euro 210.000³**.

14. RICONOSCIMENTO DEI COSTI E MODALITA' DI EROGAZIONE DELLA SOVVENZIONE

La rendicontazione delle attività prevede l'utilizzo di opzioni di semplificazione ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. d) del Regolamento (UE) 1303/2013, ovvero un finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti. Nello specifico, per la determinazione dei costi indiretti dell'operazione, sarà applicato un **tasso forfettario del 15% dei costi diretti ammissibili per il personale**, senza necessità di giustificazione, per come previsto dall'art. 68, paragrafo 1, lett. b) del summenzionato Regolamento.

Ai fini di una corretta applicazione della predetta opzione, si fornisce di seguito una definizione di costi diretti, costi indiretti e costi per il personale, per come riportata nella guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) di cui al documento EGESIF_14-0017elaborato dai servizi della Commissione Europea.

- I **costi diretti** sono i costi direttamente legati a una singola attività dell'ente laddove il legame con tale singola attività può essere dimostrato (ad esempio attraverso la registrazione diretta dei tempi).
- I **costi indiretti** sono, invece, di solito costi che non sono o non possono essere collegati direttamente a un'attività specifica dell'ente in questione. Tali costi comprendono di norma le spese amministrative per cui è difficile determinare esattamente l'importo attribuibile a un'attività specifica (si tratta di solito di spese amministrative e/o per il personale come: costi gestionali, spese di assunzione, costi per il contabile o il personale di pulizia, ecc.; bollette telefoniche, dell'acqua e dell'elettricità, ecc.).

³ L'Amministrazione ha determinato tale valore sulla base del seguente parametro: euro 7,00 per ora/allievo, tenuto conto del monte ore complessivo del percorso e del numero di allievi previsti per tale tipologia di percorsi, pari a 15.

- **I costi per il personale** sono i costi derivanti da un accordo tra il datore di lavoro ed il lavoratore o da contratti di prestazione di servizi per il personale esterno (a patto che tali costi siano chiaramente identificabili).
- Il finanziamento sarà erogato nelle misure e con le modalità di seguito elencate:
 1. un primo anticipo pari al 50% dell'importo assegnato a seguito della stipula della Convenzione. L'anticipazione sarà erogata solo dietro presentazione di garanzia fideiussoria, la quale può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;
 2. un pagamento intermedio fino al 30% dell'importo dell'operazione ammessa a finanziamento, al raggiungimento del 50% delle attività di formazione, dietro presentazione di apposita domanda di pagamento da parte del soggetto attuatore;
 3. saldo nella misura del restante 20%, a chiusura delle attività, a seguito di presentazione di domanda di pagamento e trasmissione della documentazione di rendicontazione. Il pagamento sarà erogato solo a seguito della verifica della rendicontazione esibita dal soggetto attuatore.

15. NORME DI GESTIONE, RENDICONTAZIONE E CONTROLLO

Le attività di cui al presente Avviso dovranno essere realizzate conformemente a quanto previsto nel presente Avviso e nella proposta progettuale approvata, nonché nel rispetto delle norme e delle disposizioni attuative emanate nell'ambito della programmazione comunitaria 2014/2020.

Il soggetto attuatore coinvolto nella realizzazione dei progetti formativi è tenuto a consentire lo svolgimento delle verifiche in loco che gli organi di controllo comunitari, nazionali e regionali possono effettuare, anche senza preavviso, in ogni fase dell'attività, nonché ad attività concluse.

La Regione Calabria si riserva la facoltà di chiedere al Soggetto attuatore ogni chiarimento e integrazione che si rendessero necessari; quest'ultimo è tenuto a rispondere nei termini e nei modi indicati dall'Amministrazione.

In presenza di irregolarità sono applicate le disposizioni previste dalla normativa di riferimento comunitaria, nazionale e regionale.

Tutta la documentazione di progetto ed in particolare la documentazione comprovante l'effettivo svolgimento delle attività dovrà essere conservata presso la sede del soggetto accreditato ai sensi dell'art. 140 del Reg. (UE) 1303/2013 e successive modifiche ed integrazioni e resa disponibile ai fini dei controlli di competenza dell'Amministrazione e degli altri organismi comunitari e nazionali preposti.

16. OBBLIGHI DEL SOGGETTO ATTUATORE

Il soggetto attuatore è responsabile della corretta esecuzione delle attività, della regolarità di tutti gli atti di propria competenza ad esse connessi, delle dichiarazioni rese.

Gli obblighi e gli adempimenti a cui il soggetto attuatore dovrà attenersi nella realizzazione degli interventi saranno meglio disciplinati nello schema di convenzione, che sarà approvato con successivo atto dall'Amministrazione.

17. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, è il Dirigente del Settore Formazione Professionale.

18. CONDIZIONI DI TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali raccolti verranno utilizzati solo ed esclusivamente nell'ambito di quei trattamenti, automatizzati o cartacei, strettamente necessari all'espletamento delle attività indispensabili per l'attuazione del presente avviso.

Il trattamento di detti dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e al rispetto delle norme di sicurezza.

Qualora la Regione Calabria debba avvalersi di altri soggetti per l'espletamento delle operazioni relative al trattamento, l'attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge vigenti.

Il diritto di accesso di cui all'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene esercitato mediante richiesta motivata scritta dalla Regione Calabria – Dipartimento 7 Sviluppo economico, Lavoro, Formazione e Politiche sociali – Cittadella Regionale – Viale Europa – 88100 Catanzaro, con le modalità di cui all'art. 25 della citata Legge.

Nella realizzazione del progetto, il soggetto attuatore, nonché i collaboratori utilizzati, dovranno garantire la riservatezza dei dati rilevati, che rimangono di esclusivo uso della Amministrazione Regionale ai sensi del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196.

19. INFORMAZIONI SULL'AVVISO

Il presente Avviso pubblico è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria (BURC) ed è reperibile sul sito internet dell'Amministrazione all'indirizzo www.regione.calabria.it/lavoroformazione.

20. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

L'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o annullare il presente Avviso Pubblico, prima della stipulazione della Convenzione, qualora se ne ravvedesse l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che per questo i soggetti proponenti i singoli progetti possano vantare dei diritti nei confronti della Regione Calabria.

La presentazione della domanda comporta l'accettazione di tutte le norme del presente Avviso pubblico.

21. INDICAZIONE DEL FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie concernenti la presente procedura si applicano le norme vigenti in tema di determinazione del Foro di Catanzaro.

22. DISPOSIZIONI FINALI

Per tutti gli aspetti non previsti nel presente Avviso pubblico si rinvia alla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di formazione professionale.